



## COMUNE DI VICO NEL LAZIO

### FROSINONE

#### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Verbale n. 4 del 30.06.2022

#### OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2022

L'anno **2022**, il giorno **TRENTA** del mese di **GIUGNO** alle ore **9.15 presso** la sala delle adunanze Consiliari, sita nel "Palazzo del Governatore", si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria e in seduta pubblica di prima convocazione, regolarmente convocata con avvisi scritti e notificati nei termini prescritti dallo Statuto Comunale.

All'appello nominale risultano presenti i seguenti Consiglieri:

	CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
1	Guerriero Claudio		X
2	Costantini Piero	X	
3	Di Lelio Vittorio	X	
4	Pelloni Mauro Benedetto	X	
5	Graziani Dario	X	
6	Sabellico Vanessa	X	
7	Fanti Antonio	X	
8	Paniccia Lea	X	
9	Giacomini Davide		X
10	Rondinara Adriano		X
11	Pica Maria Paola	x	

Assegnati n° 11

In Carica n° 11

Presenti n° 8

Assenti n° 3

Ai sensi dell'art. 22 comma 3 del vigente Statuto Comunale l'Avv. Massimo Ciullo e l'Arch. Lea Paniccia partecipano alla seduta in qualità di Assessori esterni.

In sostituzione del Sindaco presiede la seduta, ai sensi dell'art. 40 c. 2 del D. Lgs. n. 267/2000 il Consigliere Comunale Piero Costantini.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 c. 4 l. a del TUEL n° 267/00) il Segretario Comunale **Dott. Franco Loi**.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta sull'argomento in oggetto e regolarmente iscritto all'ordine del giorno

Il **Presidente Piero Costantini** illustra l'argomento posto all'ordine del giorno.

Si passa alla votazione;

voti: n. 7 favorevoli, n. 2 contrari (Rondinara e Pica), n. 0 astenuti

Dopo di che

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 363 del 03/08/2021 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il "metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 – MTR2";
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

**Richiamato** in particolare l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente, il quale assume le pertinenti determinazioni e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario;

**Tenuto conto** che nel territorio in cui opera il Comune di Vico Nel Lazio non è presente né operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 sono svolte dall'Ente stesso;

**Visto** il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 26.06.2021;

**Visto** il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani

**Visti**, inoltre:

- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;

**Visto**, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

**Esaminato** il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, come sopra validato in data odierna, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

**Visto** l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale *“a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”*;

**Tenuto conto** che i costi inseriti nel Piano Finanziario del periodo 2022-2025 tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti, come specificato nella relazione illustrativa del Piano finanziario;

**Tenuto conto** che secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 8, della deliberazione ARERA n. 363/2021, *“fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente”*;

**Richiamata** la determinazione ARERA n. 2/DRIF del 4/11/2021, la quale prevede, al punto 1.4, che: *“dal totale dei costi del piano economico finanziario sono sottratte le seguenti entrate:*

*a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;*

*b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;*

*c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;*

*d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente”*;

**Dato atto** pertanto che l'importo complessivo del gettito che deve essere ottenuto dalla Tassa sui Rifiuti per garantire la copertura dei costi, tenendo conto delle componenti da detrarre indicate dalla determinazione ARERA n. 2/2021 è determinato come segue:

Totale costi del piano economico-finanziario	€	235.156,00
Detrazioni di cui al comma 1.4 det. 2/Drif/2021 Arera	€	946,00
<b>Totale gettito TARI</b>	<b>€</b>	<b>252.210,00</b>

**Ritenuto** di dover ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario succitato, tra utenze domestiche e non domestiche;

**Preso atto**

- dei coefficienti Ka, per la determinazione della quota fissa delle utenze domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e dei coefficienti Kb, Kc e Kd per il calcolo della parte variabile delle utenze domestiche e della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche
- che nell'anno 2022 l'Ente si è avvalso della facoltà di superare i limiti minimo e massimo previsti per i coefficienti Kb, Kc e Kd dal DPR 158/1999, nella misura massima del 50% del loro ammontare;

**Ritenuto**, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2022 suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato “A” della presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;

Richiamata la propria precedente deliberazione di Giunta Comunale 35 del 19.05.2022 avente ad oggetto “Differimento del termine di pagamento della Tassa Rifiuti (TARI) per l'anno 2022” con la quale è stato differito il termine di pagamento della tassa rifiuti, di cui al vigente regolamento comunale per l'applicazione della tassa rifiuti (TARI) approvato con delibera di C.C. n. 10 del 28.06.2021, secondo le seguenti date:

- prima (ed unica) rata: 30 settembre 2022;
- seconda rata: 31 ottobre 2022;
- terza rata: 30 novembre 2022

Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato di concerto con il Ministero dell'Interno in data 20 luglio 2021 sono state stabilite le specifiche tecniche per l'invio delle delibere e le procedure di inserimento delle stesse sul Portale del Federalismo Fiscale;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia;

Dato atto che con Decreto del Ministero dell'Interno del 31/05/2022 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2022 è stato differito al 30/06/2022;

Acquisiti i pareri favorevoli sulla presente proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis del D.lgs. 267/2000;

Acquisito il parere dell'Organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi di quanto previsto dall'art. 239, comma 1, lettera b), punto 1), del decreto legislativo n. 267/2000 (prot.n. 3433 del 05.06.2021)

Tutto ciò premesso;

Con votazione n. 7 voti favorevoli / n. 2 voti contrari / n. 0 astenuti

#### DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di prendere atto del Piano Finanziario, validato con propria precedente deliberazione n. 03 in odierna data;
- 3) di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2022 di cui all'allegato "A" della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 4) di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario;
- 5) di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Frosinone nella misura del 5%;
- 6) di dare atto che sono state stabilite le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2022:
  - prima (ed unica) rata: 30 settembre 2022;
  - seconda rata: 31 ottobre 2022;
  - terza rata: 30 novembre 2022
- 7) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98.

Successivamente,

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

con voti: n.7 favorevoli, n. 2 contrari e n. 0 astenuti

**DELIBERA**

di rendere il presente atto immediatamente esecutivo, stante la necessità per l'Ente di garantire la gestione ordinaria delle attività amministrative ed il rispetto delle scadenze imposte dalla Legge.

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE  
F.to (Piero Costantini)

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to (Dott. Franco Loi)

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune il giorno 15 settembre 2022 per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1 D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000)

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE  
F.to (Sabrina Sbaraglia)

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

(X) è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000;

( ) è divenuta esecutiva il giorno \_\_\_\_\_ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to (Dott. Franco Loi)

**COMUNE DI**  
**VICO NEL LAZIO**  
*Provincia di Frosinone*

***Determinazione delle TARIFFE***  
***relative al servizio integrato di***  
***GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI***

***Allegato alla Delibera n. 04 del 30.06.2022***

## Premessa

L'insieme dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani è determinato con l'approvazione da parte del Comune di un dettagliato *Piano Finanziario*.

Il **piano finanziario**, disposto ed adottato in conformità all'art.8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, è uno strumento di natura programmatica avente ad oggetto la definizione gli interventi economici ed ambientali relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed è redatto tenendo conto della forma di gestione del servizio predisposto dall'ente locale.

Sulla base dei dati del Piano economico Finanziario per la gestione integrata del servizio di Raccolta, Trasporto e Smaltimento dei Rifiuti validato in data 30.06.2022 con Delibera di Consiglio n. 03 del 30.06.2022 sono determinate le Tariffe di riferimento per la copertura totale dei costi del servizio.

Di seguito sono elencate le fasi necessarie alla determinazione delle Tariffe.

## PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2022

Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano l'evidenziazione analitica dei costi di gestione rifiuti all'interno di bilanci comunali e la loro trasparente attribuzione a voci di costo indicate dal DPR 158/99.

Il piano finanziario, articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, così come proposti dal D.P.R. 158/99, ha determinato l'importo totale del costo del servizio integrato della Gestione Rifiuti come riportato nella seguente tabella:

Determinazione costi sostenuti per l'anno 2022		
<b>ΣTV - Totale costi variabili</b>		<b>198.229,00 €</b>
<b>ΣTF - Totale costi fissi</b>		<b>54.927,00 €</b>
<b>Costo totale</b>	$\Sigma T = \Sigma TF + \Sigma TV$	<b>253.156,00 €</b>

## SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

La Tariffa è articolata nella parte fissa e nella parte variabile, oltre che nelle fasce di utenza domestica e non domestica. L'ente deve ripartire tra le due categorie l'insieme dei costi fissi e variabili secondo criteri razionali.

Per la **ripartizione dei costi** è stata considerata l'equivalenza *Tariffa rifiuti (tassa rifiuti) = costi del servizio* ed è stato quantificato il gettito derivante dalle utenze domestiche e calcolata l'incidenza percentuale sul totale. Per differenza è stata calcolata la percentuale di incidenza delle utenze non domestiche.

Per la determinazione delle singole tariffe sono stati applicati i relativi coefficienti Ka e KB per le utenze Domestiche e i coefficienti Kc e d per le utenze NON Domestiche.

Le tariffe così elaborate per la copertura totale del servizio integrato della gestione rifiuti al netto delle detrazioni di cui al comma 1.4 della determina ARERA n. 2/DRIF/2021 sono riportate nelle seguenti tabelle:



## TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

Famiglie	Coefficiente attribuzione parte fissa	Coefficiente attribuzione parte variabile	QUOTA FISSA (Euro x Mq)	QUOTA VARIABILE per OCCUPANTE
	Ka	Kb	Euro/m <sup>2</sup>	Euro/Utenza
<i>Famiglie di 1 componente</i>	0,82	0,60	<b>0,250</b>	<b>72,83</b>
<i>Famiglie di 2 componenti</i>	0,92	1,15	<b>0,280</b>	<b>69,79</b>
<i>Famiglie di 3 componenti</i>	1,03	1,60	<b>0,314</b>	<b>64,73</b>
<i>Famiglie di 4 componenti</i>	1,10	2,00	<b>0,335</b>	<b>60,69</b>
<i>Famiglie di 5 componenti</i>	1,17	2,35	<b>0,356</b>	<b>57,05</b>
<i>Famiglie di 6 o più componenti</i>	1,21	2,70	<b>0,368</b>	<b>54,62</b>

## TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

	Categorie	Coef KC	Coef KD	Quota Fissa (Euro x Mq)	Quota Variabile (Euro x Mq)	Tariffa TOTALE (Euro al Mq)
1	<i>Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto</i>	0,90	7,00	1,365	1,155	<b>2,521</b>
2	<i>Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi</i>	1,00	10,00	1,517	1,650	<b>3,167</b>
3	<i>Stabilimenti balneari</i>	0,90	8,00	1,365	1,320	<b>2,686</b>
4	<i>Esposizioni, autosaloni</i>	0,70	6,00	1,062	0,990	<b>2,052</b>
5	<i>Alberghi con ristorante</i>	2,50	15,00	3,793	2,475	<b>6,268</b>
6	<i>Alberghi senza ristorante</i>	1,00	10,00	1,517	1,650	<b>3,167</b>
7	<i>Case di cura e riposo</i>	0,96	10,00	1,456	1,650	<b>3,107</b>
8	<i>Uffici, agenzie, studi professionali</i>	1,60	12,00	2,427	1,980	<b>4,408</b>
9	<i>Banche ed istituti di credito</i>	0,75	6,00	1,138	0,990	<b>2,128</b>
10	<i>Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli</i>	1,50	12,00	2,276	1,980	<b>4,256</b>
11	<i>Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze</i>	1,60	10,19	2,427	1,682	<b>4,109</b>
12	<i>Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista</i>	1,50	10,00	2,276	1,650	<b>3,926</b>
13	<i>Carrozzeria, autofficina, elettrauto</i>	1,50	12,00	2,276	1,980	<b>4,256</b>
14	<i>Attività industriali con capannoni di produzione</i>	1,20	10,00	1,821	1,650	<b>3,471</b>
15	<i>Attività artigianali di produzione beni specifici</i>	1,50	10,00	2,276	1,650	<b>3,926</b>
16	<i>Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub</i>	2,50	21,00	3,793	3,465	<b>7,258</b>
17	<i>Bar, caffè, pasticceria</i>	2,00	20,00	3,034	3,300	<b>6,335</b>
18	<i>Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari</i>	2,00	22,57	3,034	3,725	<b>6,759</b>
19	<i>Plurilicenze alimentari e/o miste</i>	2,39	20,35	3,626	3,358	<b>6,984</b>
20	<i>Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio</i>	3,00	27,00	4,551	4,456	<b>9,007</b>
21	<i>Discoteche, night club</i>	1,58	13,42	2,397	2,215	<b>4,612</b>
22	<i>Agriturismo con Ristorazione</i>	2,00	13,00	3,034	2,145	<b>5,179</b>
23	<i>Agriturismo senza Ristorazione</i>	0,80	8,00	1,214	1,320	<b>2,534</b>
24	<i>Affittacamere - B&amp;B</i>	0,70	7,00	1,062	1,155	<b>2,217</b>
25	<i>Mense Aziendali</i>	3,00	25,00	4,551	4,126	<b>8,677</b>
26	<i>Magazzini e Locali di servizio di Attività Industriali, Artigianali</i>	1,00	8,00	1,517	1,320	<b>2,837</b>

